

MODULO F

Presentazione delle osservazioni da parte del pubblico

Imposta di bollo
assolta in modo
virtuale – art. 15
DPR n. 642/1972
(salvo esenzioni)

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale
P.E.C.: *provincia.ascoli@emarche.it*

OGGETTO: Presentazione di osservazioni relative al procedimento di

X

Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAU) – art.27 bis D.Lgs.152/2006

☐

Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 D.Lgs.152/2006

☐

Endoprocedimento di VIA (D.Lgs. 387/2003)

Il/La Sottoscritto/a _____

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il/La Sottoscritto/a DANIELE ANTONOZZI

in qualità di legale rappresentante di Ente/Società/Associazione

ASSOCIAZIONE MARCHE A RIFIUTI ZERO ETS

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al progetto denominato

(Y162) Art.27- bis D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Procedimento autorizzatorio unico (PAU). Ditta I.P.G.I. SRL. Impianto di gestione rifiuti pericolosi "BELVEDERE" da realizzare in Località Alta Valle del Bretta nel Comune di Ascoli Piceno (AP)

.
.
.

localizzato nel/i Comune/i :

Ascoli Piceno

proponente:

I.P.G.I. SRL

¹ Le osservazioni vanno inviate all'Autorità Competente di cui al paragrafo 3 delle Linee Guida approvate con D.G.R. n. 36 del 22.01.2024. Le stesse possono essere spedite tramite PEC o servizio postale ovvero possono essere presentate all'ufficio protocollo dell'Autorità Competente.

Oggetto delle osservazioni

(segnare con una "X" uno o più tra gli aspetti sotto elencati)

X	Aspetti di carattere generale ²
X	Aspetti programmatici ³
X	Aspetti progettuali ⁴
X	Aspetti ambientali ⁵
	Altro

Aspetti ambientali oggetto delle osservazioni

(segnare con una "X" l'aspetto o gli aspetti di interesse)

X	Atmosfera
X	Ambiente idrico
X	Suolo e sottosuolo
X	Rumore, vibrazioni, radiazioni
X	Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
X	Salute pubblica
X	Beni culturali e paesaggio
X	Monitoraggio ambientale
	Altro (specificare):

OSSERVAZIONI

- 1. Fattore di pressione del PRGR 2015: calcolo necessario nella Valle del Bretta**
 - 2. Unitarietà sostanziale con il polo impiantistico esistente e applicazione del criterio dei 2.000 m**
 - 3. Ex discarica IPGI/EcoBretta: obblighi ambientali pregressi e progetto di riqualificazione ancora in itinere**
 - 4. Terre e rocce da scavo: bilanci non univoci e scenario alternativo non ambientalmente equivalente**
 - 5. VIIAS e salute: le integrazioni di luglio 2026 non esauriscono automaticamente i rilievi AST**
 - 6. Elenco EER e deroghe: rappresentatività della caratterizzazione emissiva e del rischio**
 - 7. Impatti cumulativi: il cumulo è modellato, ma deve essere verificato nella sua completezza**
 - 8. Traffico: assenza di limite giornaliero e numeri assunti nelle modellazioni**
 - 9. Idrogeologia: indagini del 2014 e necessità di distinguere "falda non intercettata" da assenza assoluta di percorsi idrici**
 - 10. Natura 2000: necessità di individuare uno specifico Screening di Valutazione di Incidenza**
 - 11. Ragionevoli alternative: omissione dichiarata e contraddizione tra "nuovo impianto" e "ampliamento dei volumi utilizzabili"**
- Conclusioni e richiesta finale**

Come dettagliate nel FILE ALLEGATO denominato:
Osservazioni_Belvedere_IPGI_MRZ_Allegato MODULO_F

² es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali

³ coerenza tra progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale

⁴ proposte progettuali in funzione delle probabili ricadute ambientali

⁵ relazioni/impatti tra il progetto e fattori/componenti ambientali

ALLEGATI ALLA PRESENTE

1. DATI PERSONALI (MODULO F1)
2. CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ⁶ (MODULO F2)
3. COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ ⁷

☒ ALTRI ⁸ (*specificare*)

4. *Osservazioni_Belvedere_IPGI_MRZ_Allegato MODULO_F*

Luogo e data 9 settembre 2026

Il/La dichiarante ⁹

(Firma)⁹

MARCHE A RIFIUTI ZERO
Borgo Garibaldi, 49
63072 Castignano (AP)
Cod. Fisc. 92025830438



⁶ Gli allegati di cui ai punti 1 e 2 non saranno oggetto di pubblicazione, così come non sarà pubblicata la copia fotostatica del documento di identità, qualora allegata. Nell'atto amministrativo di conclusione del procedimento che sarà emesso da questa Amministrazione regionale verrà riportato unicamente il nome della persona fisica o del legale rappresentante che formula le osservazioni, insieme alla data di invio e di ricezione delle stesse.

⁷ La copia fotostatica del documento di identità in corso di validità può essere omessa nel caso in cui tale modulo sia firmato digitalmente e inviato via PEC

⁸ Nel caso di trasmissione via PEC le tipologie di file ammesse sono: pdf, txt, p7m, tif, jpg, gif, bmp, docx, odt, xlsx; le dimensioni dei file devono essere compatibili con il sistema di protocollazione dell'Autorità Competente.

⁹ Nel caso di firma digitale, inserire la seguente dicitura sotto la firma: "Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa"

**ALLEGATO AL MODULO F
OSSERVAZIONI**

**Procedimento autorizzatorio unico ex art. 27-bis D.Lgs. 152/2006
I.P.G.I. S.r.l. - “BELVEDERE” - Impianto di gestione rifiuti speciali pericolosi
Località Alta Valle del Bretta - Ascoli Picen**

Osservante	Marche a Rifiuti Zero ETS
Proponente	I.P.G.I. S.r.l.
Progetto	Discarica per rifiuti speciali pericolosi “Belvedere”, volumetria complessiva circa 300.000 m ³
Data	9 settembre 2026

1. Fattore di pressione del PRGR 2015: calcolo necessario nella Valle del Bretta

Ambiti Modulo F: programmatici; ambientali; generali

Componenti/matrici: suolo; popolazione e salute; paesaggio; traffico; aria; acque

La Valle del Bretta è già interessata da una concentrazione pluriennale di impianti e corpi di discarica: polo ecologico GETA, ex discarica IPGI/EcoBretta, Vasca 0 e ulteriori vasche/installazioni autorizzate o in progetto. In questo contesto il PRGR 2015 non si limita al solo criterio della distanza dai centri abitati.

Il § 12.6 del PRGR 2015 introduce infatti, proprio per evitare la proliferazione e la concentrazione delle discariche, un “fattore di pressione” comunale, intercomunale e provinciale. Nel calcolo devono essere considerate le superfici occupate da discariche in esercizio, escluse quelle di inerti, e quelle per le quali è ancora in corso la gestione post-mortem. Il medesimo paragrafo stabilisce una soglia relativa al 70%, da verificare secondo le formule del Piano, anche in caso di approvazione di un nuovo progetto qualificato come nuova discarica o ampliamento.

Negli elaborati progettuali esaminati non è stato rinvenuto un calcolo documentato del fattore di pressione riferito a Belvedere. La verifica dei 2.000 m non può quindi essere trattata come se esaurisse la compatibilità localizzativa prevista dal PRGR 2015.

Riferimenti principali: *PRGR Marche 2015, Relazione di Piano - Parte II, § 12.6; PD_REL_01, § 2.2 e § 3.1.*

Si chiede all’Autorità competente:

1. calcolare e rendere pubblico il fattore di pressione comunale, intercomunale e provinciale secondo il § 12.6 del PRGR 2015, esplicitando dati, superfici e formule utilizzate;
2. indicare nominativamente tutte le discariche considerate, comprese quelle in esercizio e quelle ancora soggette a gestione post-mortem, nonché le ulteriori superfici rilevanti secondo il Piano;
3. verificare in modo espresso il rispetto della soglia prevista dal § 12.6 e motivare la compatibilità dell’ulteriore localizzazione con l’obiettivo pianificatorio di evitare concentrazione e proliferazione delle discariche;
4. qualora il calcolo evidenzi il superamento del criterio di Piano, trarne le conseguenze ai fini dell’autorizzabilità del progetto nella localizzazione proposta.

2. Unitarietà sostanziale con il polo impiantistico esistente e applicazione del criterio dei 2.000 m

Ambiti Modulo F: programmatici; progettuali; generali

Componenti/matrici: suolo; popolazione e salute; paesaggio; sistema insediativo

La qualificazione di Belvedere come nuovo impianto autonomo non è condivisibile alla luce degli stessi elaborati progettuali.

La Relazione tecnica generale colloca infatti Belvedere «in adiacenza ad un polo ecologico esistente, di proprietà della G.E.T.A. S.r.l.», nel quale vengono svolte attività analoghe di gestione e smaltimento dei rifiuti. Il Piano di utilizzo delle terre aggiunge un elemento ancora più rilevante: le indagini geognostiche utilizzate per progettare Belvedere furono eseguite nel 2014 dalla GETA per la progettazione della Vasca IV, prevista nella medesima area oggi interessata dal nuovo invaso.

La continuità non è quindi soltanto geografica: il progetto Belvedere interessa la stessa area già destinata all'espansione della discarica dell'Alto Bretta e utilizza persino le indagini predisposte per quella precedente espansione.

A ciò si aggiunge una dichiarazione inequivoca contenuta nello stesso SIA: per giustificare la mancata valutazione di alternative localizzative, il proponente afferma che «l'attività è già esistente» e che l'intervento riguarda «l'ampliamento dei volumi utilizzabili». Tale affermazione è incompatibile con la rappresentazione di Belvedere quale insediamento nuovo e sostanzialmente indipendente dal polo esistente.

Il precedente giudiziario riguarda inoltre esattamente lo stesso contesto territoriale. Nel contenzioso relativo alla Vasca IV, il TAR Marche n. 543/2018 ha escluso che il nuovo invaso potesse essere considerato isolatamente rispetto alla discarica Alto Bretta, che doveva invece essere valutata nel suo complesso. La Provincia di Ascoli Piceno ha successivamente richiamato tale pronuncia e la sentenza del Consiglio di Stato n. 9187/2023 nel procedimento relativo alla Vasca 0, dando atto dell'impossibilità di realizzare la Vasca IV.

La diversa titolarità societaria di IPGI e GETA non è sufficiente a trasformare una realtà impiantistica territorialmente, funzionalmente e ambientalmente unitaria in una pluralità di impianti autonomi ai fini della pianificazione. Diversamente, un criterio localizzativo volto a impedire l'espansione delle discariche in prossimità dei centri abitati potrebbe essere eluso attraverso la mera separazione formale dei soggetti proponenti.

Nel caso concreto convergono invece elementi particolarmente significativi: adiacenza fisica, identità della funzione di smaltimento, inserimento nello stesso polo dell'Alto Bretta, coincidenza con l'area precedentemente destinata alla Vasca IV, utilizzo delle relative indagini progettuali, continuità degli impatti ambientali e la stessa qualificazione dell'intervento, nel SIA, come «ampliamento dei volumi utilizzabili».

Per tali ragioni, Belvedere deve essere valutato sostanzialmente come ulteriore ampliamento/componente del polo di discarica dell'Alto Bretta, con conseguente applicazione dei criteri localizzativi del PRGR Marche 2015 alla discarica considerata nel suo complesso, compreso il criterio dei 2.000 metri dai centri abitati già oggetto del contenzioso relativo alla Vasca IV.

***Riferimenti principali:** PD_REL_01, § 3.1; PD_REL_04, § 4; Provincia di Ascoli Piceno, prot. 11120/2021; TAR Marche n. 543/2018; Consiglio di Stato n. 9187/2023; Provincia di Ascoli Piceno, prot. 2598/2025.*

Si chiede all'Autorità competente:

1. di riconoscere, sulla base delle caratteristiche sostanziali sopra richiamate, Belvedere quale ampliamento/componente del polo di discarica esistente dell'Alto Bretta, indipendentemente dalla distinta titolarità societaria;
2. di applicare conseguentemente i criteri localizzativi del PRGR Marche 2015 alla discarica considerata nel suo complesso e, in particolare, di verificare il rispetto della distanza minima di 2.000 m dai centri abitati, alla luce del precedente specifico relativo alla Vasca IV;
3. di considerare congiuntamente, nella qualificazione dell'intervento, la coincidenza dell'area con quella già destinata alla Vasca IV, l'utilizzo delle relative indagini, l'adiacenza e la continuità funzionale e ambientale con il polo esistente e la dichiarazione dello stesso SIA secondo cui l'intervento costituisce un «ampliamento dei volumi utilizzabili»;
4. qualora l'Autorità ritenga di discostarsi da tale qualificazione, di fornire una motivazione specifica e puntuale sulle ragioni per cui i predetti elementi non determinerebbero l'unitarietà sostanziale del polo e non renderebbero applicabile il precedente formatosi sulla Vasca IV.

3. Ex discarica IPGI/EcoBretta: obblighi ambientali pregressi e progetto di riqualificazione ancora in itinere

Ambiti Modulo F: progettuali; ambientali; generali

Componenti/matrici: suolo e sottosuolo; acque; salute; traffico

La condizione dell'ex discarica IPGI non è un elemento esterno al progetto Belvedere: l'area è assunta come sorgente cumulativa nelle valutazioni ambientali e, soprattutto, come destinazione del terreno in esubero prodotto dagli scavi.

La deliberazione della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per le Marche n. 48/2026/PASP ricostruisce che, con determinazione provinciale n. 1252/GEN del 18 maggio 2015, IPGI fu diffidata ad attivare con estrema urgenza gli interventi necessari a “interrompere l'inquinamento in corso” e ad avviare il procedimento ex art. 242 D.Lgs. 152/2006; contestualmente il Comune veniva richiamato ai poteri sostitutivi ex art. 250.

Oggi il Piano di utilizzo delle terre indica come destinazione definitiva l'area ex IPGI nell'ambito del progetto “Riqualificazione di ex sito di discarica I.P.G.I. mediante intervento di sistemazione idrogeologica e successivo ripristino morfologico dell'area”, ma precisa che il relativo procedimento è ancora in itinere presso il SUE di Ascoli Piceno: procedimento n. 006574/2025, prot. 100072 del 13 novembre 2025. Ne deriva una dipendenza progettuale da un intervento non ancora definito nel suo esito autorizzativo.

La stessa deliberazione n. 48/2026/PASP documenta inoltre una lettera d'intenti del 2024 relativa a Vasca 0 ed ex EcoBretta, orientata a una “Gestione in logica Unitaria” degli asset e alla messa in sicurezza/ripristino dell'ex sito. Tale elemento non prova di per sé l'unitarietà di Belvedere con altri impianti, ma conferma che la situazione dell'ex IPGI è parte di un quadro territoriale e gestionale che deve essere ricostruito integralmente.

Riferimenti principali: Corte dei conti, Sez. reg. controllo Marche, deliberazione n. 48/2026/PASP; PD_REL_04, §§ 2, 3, 6 e 8.

Si chiede all'Autorità competente:

1. acquisire integralmente il fascicolo relativo alla determinazione n. 1252/GEN/2015 e chiarire lo stato e l'esito delle procedure ex artt. 242 e 250 D.Lgs. 152/2006 riferite all'ex IPGI;
2. acquisire il progetto SUE n. 006574/2025 e verificare natura, stato autorizzativo, volumetrie ammissibili e compatibilità ambientale dell'intervento con le pregresse criticità del sito;
3. non assumere il progetto di riqualificazione dell'ex IPGI come destinazione certa delle terre fino alla sua effettiva approvazione e alla verifica della compatibilità ambientale del conferimento previsto da Belvedere;
4. esplicitare nel provvedimento finale il rapporto tra gli obblighi ambientali pregressi, la riqualificazione proposta e l'utilizzo dell'area come parte del sistema di gestione delle terre di Belvedere.

4. Terre e rocce da scavo: bilanci non univoci e scenario alternativo non ambientalmente equivalente

Ambiti Modulo F: progettuali; ambientali

Componenti/matrici: suolo; aria; traffico; rumore; salute

Il quadro quantitativo delle terre da scavo non è univoco. Il Piano di utilizzo (PD_REL_04) indica inizialmente circa 470.000 m³ di terre e rocce generate dagli scavi; nella sezione di bilancio riporta invece circa 412.000 m³ di materiale scavato al netto dei riporti, 60.000 m³ di riutilizzi e 352.000 m³ di esubero; nelle conclusioni conferma 352.000 m³ da trasferire all'ex IPGI.

La relazione atmosferica VIA_REL_04 utilizza però un diverso scenario: circa 54.600 m³ destinati ai depositi temporanei e 415.400 m³ di materiale in esubero trasportato verso l'ex discarica IPGI. La differenza non è meramente contabile, perché i volumi movimentati entrano direttamente nella stima dei camion, dei chilometri percorsi, delle polveri e delle emissioni di cantiere.

Il Piano di utilizzo stabilisce inoltre che, se il procedimento di riqualificazione dell'ex IPGI non si concludesse positivamente, il materiale in esubero sarebbe destinato a interventi della KORO S.r.l. Società Benefit nel Comune di Cartoceto. Tale scenario modifica radicalmente il percorso di trasporto rispetto al trasferimento locale verso l'ex IPGI e non può essere considerato ambientalmente equivalente senza una specifica valutazione di traffico, emissioni, rumore, incidentalità e cronoprogramma.

Riferimenti principali: PD_REL_04, §§ 2, 3, 6, 7 e 8; VIA_REL_04, § 4.1.5.

Si chiede all'Autorità competente:

1. produrre un unico bilancio di massa, coerente in tutti gli elaborati, che distingua volume lordo scavato, riporti, riutilizzi interni, depositi intermedi ed esubero destinato all'esterno;
2. ricalcolare, ove necessario, traffico ed emissioni di cantiere utilizzando il medesimo quantitativo validato in tutti gli elaborati;
3. valutare specificamente lo scenario Cartoceto oppure subordinare l'efficacia dell'autorizzazione alla disponibilità effettiva e autorizzata della destinazione ex IPGI già valutata nello scenario ambientale;
4. impedire che una modifica sostanziale della destinazione delle terre possa avvenire successivamente senza la preventiva verifica delle ricadute ambientali del nuovo scenario.

5. VIAS e salute: le integrazioni di luglio 2026 non esauriscono automaticamente i rilievi AST

Ambiti Modulo F: ambientali; progettuali

Componenti/matrici: salute; aria; suolo; acque; alimenti; popolazione

La nota AST del 30 giugno 2026 aveva richiesto approfondimenti su vie di esposizione diverse dall'inalazione outdoor, contaminanti di interesse sanitario (tra cui IPA, metalli pesanti, organoalogenati, PFAS e PCB), quadro epidemiologico, rischio cumulativo dell'intero polo, recettori sensibili e sorveglianza sanitaria.

La VIIAS e il PMA revisionati nel luglio 2026 hanno effettivamente introdotto nuovi contenuti: una ricostruzione epidemiologica, considerazioni sulle ulteriori vie di esposizione, un calcolo quantitativo del rischio cumulativo e un programma di sorveglianza sanitaria con aggiornamento almeno quinquennale. Il rilievo, pertanto, non può più essere formulato come assenza assoluta di tali elementi.

Resta però una questione di adeguatezza sostanziale. L'analisi quantitativa RBCA del rischio è concentrata sui traccianti Naftalene, HCl, HF e CH₄, selezionati in larga parte a partire da campionamenti storici sulla Vasca 3 GETA, impianto analogo e adiacente. Per altre sostanze e vie di esposizione l'integrazione procede soprattutto mediante argomentazioni qualitative o dati di fondo. È quindi necessario che l'AST verifichi espressamente se tale impostazione risponde integralmente alle proprie richieste, tenendo conto della specifica natura di Belvedere come discarica per rifiuti pericolosi e dell'ampio spettro di EER richiesto.

Anche il quadro epidemiologico, basato su dati di area vasta/provinciali/comunali e su informazioni già disponibili presso AST, deve essere valutato rispetto alla sua effettiva capacità di rappresentare la popolazione residente nell'area di influenza del polo della Valle del Bretta. Analogamente, la cadenza almeno quinquennale della sorveglianza sanitaria deve essere ritenuta adeguata dall'autorità sanitaria e non semplicemente assunta dal gestore.

Riferimenti principali: *AST Ascoli Piceno, nota del 30/06/2026; VIIAS_01 rev. luglio 2026, §§ 3.8, 4 e 5; VIA_REL_08 rev. luglio 2026, §§ 3 e 8; VIA_PMA rev. luglio 2026, § 15.*

Si chiede all'Autorità competente:

1. acquisire un riscontro conclusivo e puntuale dell'AST sulle integrazioni di luglio, con verifica requisito per requisito rispetto alla nota del 30 giugno 2026;
2. motivare la rappresentatività dei quattro traccianti utilizzati nell'analisi quantitativa rispetto all'intero spettro dei rifiuti pericolosi ammessi e alle deroghe richieste;
3. verificare l'adequatezza del quadro epidemiologico rispetto alla popolazione effettivamente esposta nell'area della Valle del Bretta e, se necessario, integrare il baseline sanitario;
4. rendere le eventuali condizioni sanitarie e di monitoraggio, comprese frequenze, recettori e soglie di allerta, prescrizioni vincolanti del provvedimento.

6. Elenco EER e deroghe: rappresentatività della caratterizzazione emissiva e del rischio

Ambiti Modulo F: progettuali; ambientali

Componenti/matrici: aria; salute; acque; suolo; percolato

L'AIA richiesta comprende un ampio insieme di rifiuti pericolosi, tra cui fanghi contenenti sostanze pericolose, rifiuti con metalli pesanti, residui del trattamento dei fumi e altre matrici con profili chimici potenzialmente differenti. Per quattordici codici EER sono inoltre richiesti limiti in deroga ai criteri ordinari di accettabilità in discarica: 060405*, 060502*, 100114*, 100207*, 100401*, 101111*, 170503*, 170903*, 190117*, 190204*, 190304*, 190813*, 191211*, 191301*.

La selezione dei contaminanti sottoposti ad analisi quantitativa del rischio si fonda invece in misura rilevante su campionamenti storici delle emissioni della Vasca 3 GETA e porta a considerare come traccianti quantitativi principalmente Naftalene, HCl, HF e CH₄. L'analogia tra impianti può essere un

elemento tecnico utile, ma non dimostra da sola che il profilo emissivo osservato storicamente sulla Vasca 3 sia rappresentativo dell'intero inventario EER richiesto per Belvedere, soprattutto in presenza di deroghe.

Il punto è centrale: una valutazione del rischio può risultare numericamente molto favorevole e, nello stesso tempo, essere incompleta se la selezione iniziale delle sostanze da quantificare non è rappresentativa delle tipologie di rifiuto effettivamente autorizzabili.

Riferimenti principali: AIA - Elenco codici EER, §§ 1 e 2.1; VIA_REL_08, § 3.2; VIAS_01, § 4.6.

Si chiede all'Autorità competente:

1. dimostrare, con una matrice EER/sostanze/possibili emissioni e vie di esposizione, che i contaminanti scelti per la valutazione quantitativa sono rappresentativi di tutte le principali famiglie di rifiuti richieste;
2. effettuare una verifica specifica per i quattordici EER per i quali sono richiesti limiti in deroga, motivando l'assenza o la presenza di ulteriori contaminanti rilevanti;
3. integrare, qualora la rappresentatività non sia dimostrata, lo screening emissivo, l'analisi di rischio e il piano di monitoraggio prima del rilascio dell'AIA;
4. subordinare le eventuali deroghe a condizioni tecniche e di monitoraggio coerenti con il profilo chimico effettivamente autorizzato.

7. Impatti cumulativi: il cumulo è modellato, ma deve essere verificato nella sua completezza

Ambiti Modulo F: ambientali; progettuali; generali

Componenti/matrici: aria; odori; salute; acque; suolo; rumore; traffico; ecosistemi

La documentazione non ignora gli impatti cumulativi: la relazione atmosferica modella congiuntamente Belvedere, polo GETA, ex discarica IPGI e Vasca 0; anche l'analisi di rischio dichiara di considerare le attività presenti e previste nel polo. Sarebbe quindi inesatto contestare una totale assenza del cumulo.

La criticità riguarda piuttosto la sua completezza e rappresentatività. Il cumulo quantitativo più sviluppato è quello atmosferico; il rischio sanitario quantitativo deriva poi dalla selezione di un numero ristretto di traccianti. Le altre matrici - acque, suolo, rumore, traffico, ecosistemi - sono trattate in sezioni separate, senza che emerga con la stessa chiarezza una matrice integrata che dimostri la compatibilità del territorio nelle fasi temporalmente sovrapposte di cantiere, coltivazione, chiusura, post-gestione e movimentazione terre.

In un'area con più impianti e progetti in fasi diverse, il risultato dipende inoltre dalle ipotesi di contemporaneità. Tali ipotesi devono essere verificabili e coerenti con i cronoprogrammi effettivi, non semplicemente assunte come scenario progettuale.

Riferimenti principali: VIA_REL_04, §§ 2.3, 3, 5 e 6; VIA_REL_08, §§ 3.1-3.2 e 8.4; VIAS_01, §§ 3.4 e 6.

Si chiede all'Autorità competente:

1. predisporre un quadro cumulativo unico che, per ciascun impianto/progetto, indichi fase operativa, sorgenti, contaminanti, matrici interessate, traffico e sovrapposizione temporale;
2. verificare che gli scenari di contemporaneità assunti nelle modellazioni corrispondano ai cronoprogrammi autorizzati o ragionevolmente prevedibili di GETA, Vasca 0, Belvedere ed ex IPGI;
3. estendere la valutazione cumulativa, ove necessario, oltre la sola atmosfera, con particolare attenzione a salute, traffico, rumore, acque, suolo e rete ecologica;

4. esplicitare nel provvedimento finale quali scenari cumulativi sono stati assunti come decisivi e quali condizioni gestionali ne garantiscano il rispetto.

8. Traffico: assenza di limite giornaliero e numeri assunti nelle modellazioni

Ambiti Modulo F: progettuali; ambientali

Componenti/matrici: traffico; aria; rumore; salute; incidentalità

La Relazione tecnica generale afferma espressamente che “non è previsto un limite giornaliero ai conferimenti”. I valori annui sono calcolati assumendo una durata complessiva dei conferimenti di dieci anni, ma tale dato non impedisce concentrazioni giornaliere superiori alla media.

Le valutazioni ambientali utilizzano invece flussi determinati. VIA_REL_04, nello scenario post-operam, assume 10 viaggi/giorno per conferimento rifiuti e asportazione percolato; la VIIAS conclude richiamando circa 30 transiti giornalieri. Anche ammettendo che “viaggi” e “transiti” siano utilizzati con significati diversi, la documentazione non chiarisce un limite operativo giuridicamente vincolante che impedisca scenari di picco superiori a quelli modellati.

Se la compatibilità di aria, rumore e incidentalità è dimostrata sulla base di un determinato numero di mezzi, quel parametro non può restare una semplice media progettuale mentre l'autorizzazione consente conferimenti giornalieri senza tetto.

Riferimenti principali: PD_REL_01, § 2.2; VIA_REL_04, scenario post-operam - mezzi di conferimento; VIIAS_01, conclusioni.

Si chiede all'Autorità competente:

1. chiarire in modo univoco la corrispondenza tra viaggi, transiti e mezzi/giorno utilizzata nei diversi elaborati;
2. introdurre, se i risultati delle modellazioni dipendono da quei flussi, un limite massimo giornaliero di conferimenti e movimenti dei mezzi coerente con gli scenari valutati;
3. in alternativa, ripetere le valutazioni di aria, rumore, traffico e rischio di incidentalità su uno scenario realistico di picco compatibile con l'assenza di un limite giornaliero;
4. rendere il parametro prescelto controllabile e sanzionabile nell'AIA/PAU, evitando che il dato modellistico resti privo di corrispondente vincolo gestionale.

9. Idrogeologia: indagini del 2014 e necessità di distinguere “falda non intercettata” da assenza assoluta di percorsi idrici

Ambiti Modulo F: progettuali; ambientali

Componenti/matrici: acque sotterranee; acque superficiali; suolo e sottosuolo

La documentazione geologica conclude che il sito non ricade nelle aree PAI cartografate a pericolosità da frana o idraulica. Tale dato, confermato nel procedimento anche da AUBAC, non viene contestato con la presente osservazione.

Resta distinta la questione idrogeologica locale. Le indagini utilizzate comprendono undici sondaggi geognostici eseguiti nel luglio 2014, fino a 20-31 m di profondità, originariamente realizzati per una vasca di scarica mai costruita; il Piano terre precisa che si trattava della Vasca IV GETA nella medesima area oggi destinata a Belvedere. La relazione del 2025 ritiene tali indagini ancora valide e conclude che nei terreni interessati non sono stati intercettati livelli acquiferi.

La stessa relazione, tuttavia, riconosce che nella formazione argilloso-marnosa possono essere intercalati, a varie profondità, livelli argilloso-ghiaiosi acquiferi confinati e che la loro presenza è stata esclusa sulla base delle indagini eseguite. La corretta formulazione tecnica è quindi “non intercettati nelle indagini

disponibili”, non una presunzione astratta di assenza di qualsiasi percorso idrico. Per una discarica di rifiuti pericolosi, l’età e l’origine delle indagini rendono opportuna una verifica esplicita della loro attualità e sufficienza.

Va inoltre mantenuto il collegamento con l’idrografia superficiale: i fossi Porchiano e Pianilli costituiscono il sistema di drenaggio locale e recapitano nel Torrente Bretta; la regimazione, il monitoraggio e gli scenari accidentali devono essere coerenti con tale rete.

Riferimenti principali: PD_REL_02, §§ 3, 4 e 6; PD_REL_04, § 4; parere AUBAC del 16/06/2026.

Si chiede all’Autorità competente:

1. motivare espressamente se undici sondaggi del 2014, progettati per una precedente vasca, siano sufficienti e attuali per l’autorizzazione di una nuova discarica di rifiuti pericolosi nel 2026;
2. prevedere, se necessario, verifiche idrogeologiche/piezometriche aggiornate prima dell’avvio degli scavi e comunque prima dell’esercizio, con particolare attenzione a eventuali livelli acquiferi confinati;
3. evitare che l’assenza di falda intercettata nei sondaggi venga utilizzata per escludere a priori tutti gli scenari di migrazione nelle matrici idriche;
4. assicurare un sistema di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee capace di individuare tempestivamente anomalie rispetto al fondo ante-operam.

10. Natura 2000: necessità di individuare uno specifico Screening di Valutazione di Incidenza

Ambiti Modulo F: programmatici; ambientali

Componenti/matrici: biodiversità; flora; fauna; ecosistemi; acque superficiali

La Scheda di Valutazione REM del progetto riconosce che Belvedere è esterno alla ZSC IT5340003 “Monte dell’Ascensione”, ma ricade parzialmente nel buffer del nodo Natura 2000 ed è interamente compreso nella continuità naturale “Connessione Dorsale-Laga-Colline del Piceno”. La medesima documentazione considera possibili pressioni su permeabilità ecologica, continuità degli habitat, fauna, corsi d’acqua e agroecosistemi.

L’ubicazione esterna al perimetro della ZSC non esclude la procedura. Le Linee guida regionali approvate con D.G.R. Marche n. 1661/2020 precisano che la Valutazione di Incidenza non prevede soglie di assoggettabilità, esclusioni o zone buffer aprioristiche; il Livello I - Screening serve proprio a stabilire se un piano/progetto/intervento, anche esterno al sito, possa produrre incidenze significative, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti.

La stessa documentazione regionale sul PRGR chiarisce, per l’impiantistica esterna alla Rete Natura 2000, che gli effetti indiretti devono essere verificati nella fase attuativa mediante specifico screening quando potenzialmente rilevanti. La Scheda REM è uno strumento relativo alla Rete Ecologica Marche e non sostituisce, di per sé, il procedimento di VIncA.

Tra gli elaborati di Belvedere esaminati non è stato individuato un autonomo Format/atto conclusivo di Screening di Incidenza riferito al progetto. Se tale atto esiste nel fascicolo amministrativo, deve essere individuato e reso conoscibile; in caso contrario lo screening deve precedere la decisione conclusiva.

Riferimenti principali: AM007 - Scheda Valutazione REM; VIA_REL_06 - flora, fauna ed ecosistemi; D.G.R. Marche n. 1661/2020; DPR 357/1997, art. 5; Direttiva 92/43/CEE, art. 6, par. 3.

Si chiede all’Autorità competente:

1. indicare se Belvedere sia stato sottoposto a Screening di Valutazione di Incidenza di Livello I e, in caso affermativo, acquisire e rendere disponibile il relativo Format, parere e atto conclusivo;

2. qualora lo screening non sia stato svolto, attivarlo prima della conclusione della VIA/PAU, senza considerare la sola esternalità del progetto alla ZSC come motivo sufficiente di esclusione;
3. valutare gli effetti indiretti e congiunti/cumulativi rispetto alla ZSC IT5340003 e agli obiettivi di conservazione, tenendo conto della continuità ecologica riconosciuta dalla stessa Scheda REM;

11. Ragionevoli alternative: omissione dichiarata e contraddizione tra “nuovo impianto” e “ampliamento dei volumi utilizzabili”

Ambiti Modulo F: generali; programmatici; progettuali; ambientali

Componenti/matrici: tutte le componenti ambientali interessate

Il SIA contiene una dichiarazione che richiede una specifica verifica di conformità. A pagina 5 di VIA_REL_01 il proponente afferma che non verranno confrontate diverse soluzioni relative alla scelta del sito ottimale perché “l’attività è già esistente” e l’intervento riguarda “l’ampliamento dei volumi utilizzabili”; la valutazione sarebbe quindi la verifica dell’ammissibilità ambientale di “un solo progetto per un solo sito possibile”.

La stessa relazione, però, presenta Belvedere come progetto per la “realizzazione di un nuovo impianto di smaltimento rifiuti”. La VIIAS e il Piano terre utilizzano a loro volta la qualificazione di nuovo impianto. Si tratta quindi di una contraddizione interna che non è puramente terminologica, perché la qualificazione viene usata per produrre conseguenze diverse nel procedimento.

L’art. 22 D.Lgs. 152/2006 e l’Allegato VII richiedono che lo Studio di Impatto Ambientale descriva le ragionevoli alternative considerate dal proponente, comprese quelle relative alle caratteristiche specifiche del progetto, e l’alternativa zero, indicando le principali ragioni della scelta sotto il profilo ambientale. La destinazione urbanistica dell’area a impianti di gestione dei rifiuti non dimostra, da sola, che esista un “solo sito possibile”, né consente di omettere senza motivazione il confronto richiesto dalla VIA.

La conseguenza logica è netta. Se Belvedere è un nuovo impianto autonomo, deve essere spiegato perché non siano state considerate ragionevoli alternative localizzative e progettuali. Se invece l’attività “è già esistente” e il progetto consiste nell’“ampliamento dei volumi utilizzabili”, tale qualificazione deve essere utilizzata coerentemente anche ai fini dei criteri localizzativi del PRGR 2015 e della questione affrontata nell’osservazione n. 2. Non è coerente utilizzare la nozione di ampliamento per escludere il confronto delle alternative e, nello stesso procedimento, trattare Belvedere come nuovo impianto autonomo quando ciò risulti rilevante ai fini localizzativi.

Riferimenti principali: VIA_REL_01, p. 3 e p. 5; D.Lgs. 152/2006, art. 22 e Allegato VII; PD_REL_04, premessa; VIIAS_01, § 2.1.

Si chiede all’Autorità competente:

1. integrare il SIA con una effettiva analisi delle ragionevoli alternative, compresa l’alternativa zero e, per quanto pertinenti, alternative localizzative, dimensionali, progettuali e gestionali;
2. qualora si ritenga che non esistano ragionevoli alternative localizzative, fornire una dimostrazione specifica e verificabile, non limitata alla destinazione urbanistica dell’area;
3. risolvere formalmente la contraddizione tra “nuovo impianto” e “ampliamento dei volumi utilizzabili”, adottando una qualificazione coerente nell’intero procedimento;
4. coordinare l’esito di tale qualificazione con la verifica del PRGR 2015, del fattore di pressione e del criterio dei 2.000 m, nonché con il precedente relativo alla Vasca IV dell’Alto Bretta.

Conclusioni e richiesta finale

Le criticità sopra indicate sono fondate su specifiche previsioni del PRGR 2015, su contraddizioni interne agli elaborati del proponente e su atti amministrativi e giudiziari riferiti allo stesso contesto territoriale.

Marche a Rifiuti Zero ETS chiede pertanto che la Provincia non concluda positivamente la valutazione di compatibilità del progetto senza avere prima acquisito, verificato e reso espliciti gli elementi istruttori richiesti nelle undici osservazioni. Le eventuali condizioni sulle quali si fondi il giudizio di compatibilità - limiti di traffico, scenari cumulativi, destinazione delle terre, monitoraggi, prescrizioni sanitarie e ambientali - devono essere tradotte in prescrizioni vincolanti e controllabili nel PAU/AIA.

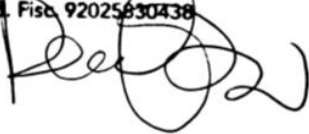
In particolare, qualora la qualificazione sostanziale del progetto o il calcolo del fattore di pressione conducano al mancato rispetto di un criterio localizzativo applicabile del PRGR 2015, se ne dovranno trarre le conseguenze sull'autorizzabilità del progetto nella localizzazione proposta.

Marche a Rifiuti Zero ETS

Il Legale rappresentante

Daniele Antonozzi

MARCHE A RIFIUTI ZERO
Borgo Garibaldi, 49
63022 Castignano (AP)
Cod. Fisc. 92025830438



Castignano, 9 settembre 2026



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Protocollo N. 0018461 in data 10/09/2026 09:16

Sezione PROT - PROTOCOLLO GENERALE



Tipologia

PROTOCOLLO IN ARRIVO

Oggetto

Presentazione di osservazioni relative al Procedimento autorizzatorio unico ex art. 27-bis D.Lgs. 152/2006 Ditta I.P.G.I. S.r.l. - Impianto di gestione rifiuti speciali pericolosi "BELVEDERE" Località Alta Valle del Bretta - Ascoli Piceno

Classificazione da Titolare

Titolo: 17 - Tutela dell'ambiente - Aree protette e Parchi Naturali

Classe: 8 - Smaltimento rifiuti

Sottoclasse: X - GENERICO

Mittente

MARCHEARIFIUTIZERO@POSTE-CERTIFICATE.IT - Mezzo posta: POSTA ELETTRONICA

Allegati

Il presente Documento contiene al suo interno il seguente Allegato:

1. Postacert.eml

Impronta: A246C5A9AC558FAA39990417E72889970C830EA6C4AD8D1F484464D8F0DFC1EB; Algoritmo: SHA-256

- Osservazioni Belvedere MODULO F.pdf
- Osservazioni_Belvedere_IPGI_MRZ_Allegato MODULO_F.pdf
- modulo_f1_dati_personali_MRZ.pdf
- modulo_f2_consenso_prop_MRZ.pdf
- carta identit_Antonozzi firmata 2026.pdf



APRIRE IL DOCUMENTO CON UN LETTORE PDF, PER ACCEDERE ALLA SUA SEZIONE INTERNA DEGLI ALLEGATI